



Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 52 DEL 19/12/2018

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale in seduta **SEGRETA**

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
JACQUEMET DEBORAH FRANCESCA A.	Sindaco	X	
ALESSI TERESA	Vice Sindaco		X
NICCO GIORGIO	Assessore	X	
BOTTAN LARA	Assessore	X	
Totale		3	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ROLLANDOZ PAOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **JACQUEMET DEBORAH FRANCESCA A.** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la lr 54/1998 e smei;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018/2020 e suoi allegati , approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 1.03.2018
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.06.2018, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07.03.2018 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2018/2020 ai responsabili di spesa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 in data 02.10.2015 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i Comune di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati – Organizzazione e disposizioni temporanee degli uffici comunali";
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 in data 22.10.2018 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - conferma conferimento dell'incarico di segretario alla Dott.ssa ROLLANDOZ Paola a seguito nomina nuovo Sindaco del comune di Champorcher";
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 10 in data 22.10.2018 avente ad oggetto: "ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SIG.RI FREPPEL SERGIO E GAMBA ANTONIO E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA RISPETTIVAMENTE DI RESPONSABILE DEI LL.PP E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA DELL'UFFICIO TECNICO UNICO ASSOCIATO";
- le Leggi Regionali 22.12.2017, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali" e n. 23 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020";
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*";
- l'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”
- l'articolo 20 comma 3 “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 26.09.2017 con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 24, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.


ATTESO CHE, ai sensi del predetto T.U.S.P.,

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (cfr. art. 4, c.1);
- fermo restando quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

nonché al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- ai sensi dell'articolo 26 del T.U.S.P., comma 12-quater, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, (partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto stesso;
- la revisione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.

RILEVATO CHE, a seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017, invariate alla data della presente, istruito dagli uffici competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e nel dettaglio:



è emerso che le partecipazioni dell'Ente sono ammesse dal dettato legislativo vigente, come evidenziato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale e pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 3;
astenuti: -
favorevoli: 3
contrari: -

DELIBERA

- 1.** DI APPROVARE la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 31.12.2017, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2.** DI DARE ATTO CHE le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2017, invariate alla data della presente e nel dettaglio:
 - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. in misura pari al 1,19%;
 - IN.VA. S.p.A. in misura pari al 0,0098%;sono tutte ammesse dal dettato legislativo vigente e che pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.
- 3.** CHE l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, D. Lgs. 100/2017, a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.
- 4.** CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D. Lgs. 100/2017 a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to JACQUEMET DEBORAH FRANCESCA A.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROLLANDOZ PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.bard.ao.it (art. 32 L.69/2009) dal 19/12/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Bard, lì 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROLLANDOZ PAOLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 19/12/2018, giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardo alle materie elencata al I° comma, lett. C, dell'art. 17 della L.R. 23.08.1993, n. 73

Bard, lì 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROLLANDOZ PAOLA

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 19-dic-2018

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 10, comma 2 – L.R. 21.01.2003 N. 3

Bard, Li 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bard, lì 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROLLANDOZ PAOLA